

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

### RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 1950

(28<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado » (N. 1044-Urgenza):

SPALLINO, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 199, 201, 202
AZARA . . . . .	200, 201, 202, 203
Bo . . . . .	201
DE NICOLA . . . . .	201, 202, 203
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	201, 202
GAVINA . . . . .	201
RIZZO Giambattista . . . . .	202, 203

(Seguito della discussione)

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944):

AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
ITALIA . . . . .	205, 208, 211, 212
RIZZO Giambattista . . . . .	205, 207, 208, 209, 210
MAGLIANO . . . . .	206
ADINOLFI . . . . .	206
DE NICOLA . . . . .	206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
PRESIDENTE . . . . .	206
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	210, 211, 212
SPALLINO . . . . .	212

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Nicola, Fusco, Gavina, Gonzales, Italia, Magliano, Musolino, Persico, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Schiavone, Spallino, Tupini, Variiale e Zelioli.

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado » (N. 1044-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Onorevoli senatori, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, nella seduta del 23 maggio 1950 presentava al Senato un disegno di legge concernente la concessione di una indennità da corrispondersi ai magistrati promossi al terzo grado e destinati a sedi diverse da quelle in cui fino al momento della promozione avevano esercitato le loro funzioni: precisamente l'indennità di missione, diversa e maggiore di quella prevista dal decreto legislativo 13 gennaio 1947.

La ragione del disegno di legge sta nel voler rendere normale il funzionamento della giustizia, da una parte, e, dall'altra, nel voler arrivare ad una perequazione di trattamento nei confronti di altri funzionari della Repubblica. È noto che tutte le Amministrazioni provvedono o hanno provveduto a facilitare la situazione dei propri funzionari destinati ad altre sedi. Molte Amministrazioni provvedono perfino ad acquistare od a costruire esse stesse abitazioni di tipo popolare per dare alloggio ai propri impiegati. Non così è avvenuto per i magistrati, dei quali molti, promossi al grado terzo, spesso, per non avere al possibilità di trovare un alloggio conveniente, rinunziano alla promozione o — peggio ancora — fanno di tutto per tornare alla sede di origine. Ciò va indubbiamente a danno della buona amministrazione della giustizia, perchè i capi della Corte di appello e della procura devono essere sempre presenti nella sede dell'ufficio per far sì che il lavoro possa svolgersi in modo normale e decoroso.

Queste le principali ragioni per cui è stato presentato il disegno di legge che stiamo esaminando. Debbo osservare che al riguardo la Commissione finanze e tesoro, per la parte di sua competenza, per mezzo del Presidente, onorevole Paratore, ha dato il « nulla da osservare » su questo disegno di legge, che, quindi, anche per la parte finanziaria potremmo senz'altro approvare.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge si dà ai magistrati che vanno a raggiungere le sedi del grado superiore una indennità di missione per la durata di un anno, indennità che viene corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi e ridotta alla metà per i sei mesi successivi, anche se durante l'anno il magistrato è trasferito ad altra sede.

Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità, osservo che si tratta veramente di una sciocchezza; infatti viene corrisposta una indennità di 2610 lire al giorno nella misura intera. Calcolando la riduzione alla metà dopo sei mesi e tenendo presenti le promozioni al terzo grado che avvengono ogni anno, si giunge ad un carico annuo individuale di lire 704.700 e ad un onere finanziario totale che potrà aggirarsi sugli 8 milioni annui.

Si tratta della retta amministrazione della giustizia ed il carico economico, come i colleghi

possono constatare, non è certamente pesante. Concludo, pertanto, questa breve relazione confidando che la nostra Commissione vorrà approvare questo disegno di legge, che ha anche un certo carattere di urgenza.

AZARA. Dopo l'esauriente relazione del collega Spallino, non mi resta che dichiararmi favorevole al provvedimento; e ciò non soltanto per quella che deve essere la giusta considerazione della situazione economica di questi alti magistrati, che non debbono, per compiere le loro funzioni, andare incontro ad esborsi che oscillano spesso tra le 70 e le 80 mila lire mensili, assorbendo quasi completamente lo stipendio, ma anche per un'altra ragione — che, in fondo, è la principale — cioè che non si deve più consentire (e qui c'è un rappresentante del Ministro di grazia e giustizia, che credo abbia presentato questo disegno di legge proprio con l'intendimento di eliminare questo sconcio) che un primo presidente o un procuratore generale di Corte d'appello non si trovino nel luogo dove devono esercitare le loro funzioni, cosicchè la Corte resta priva dei capi, resta cioè acefala per la maggior parte del tempo. Tutti voi siete uomini di esperienza e sapete che, quando manca il capo, un ufficio non può funzionare bene. Credo, quindi, che questa sia proprio la principale ragione di urgenza che milita a favore dell'approvazione del disegno di legge.

In questo modo il Ministro potrà dire a questi alti magistrati: « La questione economica non potete più farla. Vi è corrisposta una speciale indennità per eliminare il grave disagio economico al quale prima eravate esposti con la promozione. Ora, se siete stati promossi con assegnazione ad una determinata sede, dovete starvi. L'obbligo della residenza deve essere uguale per tutti i magistrati dal più alto al meno alto ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai magistrati promossi al grado III, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta,

per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, la indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni.

La indennità è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi, anche se durante l'anno il magistrato è trasferito ad altra sede.

La indennità cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui si trovava prima della promozione.

BO. Vorrei domandare un chiarimento sul secondo comma di questo articolo, che mi sembra, per lo meno, formulato poco felicemente. L'inciso che si trova alla fine dell'articolo dovrebbe logicamente esser messo prima, per cui si dovrebbe dire: « L'indennità è corrisposta, anche se durante l'anno il magistrato è trasferito ad altra sede, nella misura massima per i primi sei mesi, ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi ». Questa formulazione mi sembra più chiara.

DE NICOLA. Al contrario, mi sembra che così si crei un altro equivoco. Parrebbe, infatti, che la disposizione si riferisse solo alla prima ipotesi. Per chiarire veramente questo comma si potrebbe dire così: « La indennità è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi. Essa è corrisposta anche se durante l'anno il magistrato è trasferito ad altra sede ». Ma anche questa formulazione potrebbe forse non soddisfare, perchè dire: « Essa è corrisposta . . » vale solo per la prima ipotesi. L'onorevole Bo aveva proposto di cominciare il comma con le parole: « Anche se durante l'anno il magistrato è trasferito ad altra sede »; ma allora dovrebbe dirsi: « Detta norma è applicabile anche se durante l'anno ecc. »; altrimenti sorgerebbe un altro equivoco.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io lascerei la prima parte del secondo comma così come è formulata. Dopo la parola « successivi » metterei un punto, e quindi direi: « Essa è corrisposta anche se durante l'anno il magistrato è trasferito ad altra sede ». E poi ancora, in un altro capoverso: « Cessa, qualora il magistrato ecc. ».

GAVINA. Mi permetto di osservare che, al posto del presente, sarebbe forse bene usare il futuro e dire: « sarà corrisposta » « sarà ridotta » e « sarà trasferito », anche perchè nella seconda parte del comma si configura una ipotesi.

AZARA. Ma il legislatore parla sempre al presente. Il futuro non mi pare adatto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe anche sopprimere la seconda parte del secondo comma dopo la parola « successivi ». Resterebbe allora il terzo comma, che contiene implicitamente quello che si sopprime.

SPALLINO, *relatore*. Non sono d'accordo su questo punto con l'onorevole Sottosegretario.

BO. Sono d'accordo con l'onorevole Tosato perchè, a rigore, non ci sarebbe bisogno di dir nulla. Però, per evitare che nascano dubbi di interpretazione, aggiungerei un quarto comma, che dovrebbe essere così formulato: « L'indennità continua ad essere corrisposta quando il magistrato è trasferito ad altra sede durante l'anno ». E questo *ad abundantiam*.

DE NICOLA. Io potrei aderire a che fossero sopprese le parole « anche se durante ecc. » e restasse l'ultimo capoverso; però per maggiore chiarezza vorrei insistere perchè una distinzione fosse fatta. Nella prima ipotesi si prevede che il magistrato durante l'anno sia trasferito ad altra sede; l'ultimo comma prevede un'altra ipotesi, quella cioè che il magistrato torni « alla sede in cui si trovava prima della promozione ».

Non è già che la seconda ipotesi assorba la prima, perchè sono due ipotesi diverse; una è del trasferimento e l'altra del ritorno alla sede di prima.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per chiarire definitivamente ogni dubbio proporrei questa nuova formulazione di tutto l'articolo: « Ai magistrati promossi al grado III, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, l'indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni.

«La indennità è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi.

«La indennità cessa qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui si trovava prima della promozione».

Credo che questa formulazione dell'articolo possa essere accettata da tutti.

SPALLINO, *relatore*. D'accordo.

DE NICOLA. Non mi sembra accettabile la dizione: «alla sede in cui si trovava». Sarebbe meglio sostituire queste parole con le altre: «alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

SPALLINO, *relatore*. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel seguente testo modificato:

#### Art. 1.

Ai magistrati promossi al grado III, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni.

La indennità è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi.

La indennità cessa qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai magistrati promossi prima dell'entrata in vigore della presente legge la indennità spetta, con le limitazioni stabilite nei comma 2° e 3° dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1° gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni è anteriore a questa ultima data.

DE NICOLA. Vorrei richiamare l'attenzione su una piccola questione di forma. Non mi

sembra esatto dire «con le limitazioni stabilite nei comma 2° e 3° dell'articolo precedente», perchè la limitazione, caso mai, sta nel secondo comma. Io perciò direi che l'indennità spetta «secondo le norme dell'articolo precedente».

SPALLINO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore De Nicola, tendente a sostituire alle parole «con le limitazioni stabilite nei comma 2° e 3°», le altre «secondo le norme».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro che, se fossi stato presente alla discussione del disegno di legge concernente l'indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado, avrei fatto la riserva che quell'indennità fosse corrisposta previo accertamento di effettiva permanenza del magistrato nella nuova sede.

AZARA. Ho già dichiarato anch'io che nel pensiero di tutti è che l'indennità è proprio collegata con l'effettività della residenza.

SPALLINO, *relatore*. Nella relazione del Ministro di grazia e giustizia al disegno di legge è detto chiaramente che scopo del prov-

vedimento è appunto quello di far osservare al magistrato l'obbligo della residenza.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Vorrei, inoltre, che nel testo della legge fosse consacrato il principio che questa indennità di missione costituisce un contributo per la sistemazione del magistrato e della sua famiglia nella sede in cui è stato trasferito, perchè, parlando solo d'indennità di missione, si può anche credere che tale indennità rappresenti il rimborso della maggiore spesa che il magistrato di grado terzo incontra per esercitare le sue funzioni nella nuova sede.

**AZARA.** Ciò è stato chiarito nella relazione e confermato nella discussione, ma non possiamo trascrivere questo desiderio, che è l'illustrazione del testo, nel testo stesso, come se noi dubitassimo che, una volta sancita questa norma, il Ministro di grazia e giustizia non ne tenga conto.

In ogni caso faccio presente che la legge è già stata approvata e che noi non possiamo tornare su perchè, se costituiamo il precedente che quando le leggi sono state approvate le possiamo ridiscutere, non potremo più impedire che si crei un sistema non approvabile.

In secondo luogo mi oppongo a che si inserisca nel testo della legge una qualsiasi formula che possa suonare, come ho già accennato, diffidenza verso il Ministro, perchè questa impressione deriverebbe dall'aggiunta suggerita dal senatore Rizzo. Mi rendo conto dello scrupolo dell'amico Rizzo, che è giustifichissimo, e l'origine della legge dipende proprio da simile scrupolo; ma, per soddisfarlo, non possiamo modificare il testo del provvedimento già approvato.

**DE NICOLA.** Le osservazioni dell'onorevole Rizzo erano due in sostanza: la prima, che questa indennità fosse dovuta alla missione e non quindi per il fatto che il magistrato promosso dovesse affrontare delle spese per la sede che andava ad occupare; la seconda, che il magistrato potesse percepire questa indennità di missione senza osservare l'obbligo della residenza. Mi aveva fatto impressione la prima osservazione, che cioè questa indennità fosse corrisposta a titolo di missione per il solo fatto che si era avuta la promozione, mentre lo scopo della legge è di corrispondere

l'indennità per far affrontare al magistrato promosso le spese maggiori cui va incontro. Ora, il richiamo al decreto è molto opportuno, perchè il decreto si riferisce proprio alle spese che il pubblico funzionario deve affrontare in caso di trasferimento, tanto che il decreto parla di diarie, pernottazioni, ecc., quindi l'indennità di missione va intesa non come indennità inerente alla nuova funzione che si va ad esercitare, ma come rimborso delle maggiori spese che si vanno ad affrontare. Quindi la prima osservazione dell'onorevole Rizzo non può essere mantenuta quando si tenga presente il testo del decreto luogotenenziale ed anche il titolo del decreto stesso. In tutti gli articoli di questo decreto si parla di trasferimenti, diarie, pernottazioni, ecc., quindi non si tratta di una indennità inerente alle maggiori nuove funzioni, ma di un rimborso delle spese maggiori che si affrontano. Perciò la preoccupazione che è stata manifestata è, a mio parere, del tutto infondata.

Resta ora la seconda osservazione: che, cioè, il magistrato finisca con l'aver un'indennità di missione come rimborso di spese che in realtà non affronta in quanto non osserva l'obbligo della residenza. Non credo che possa essere tradotta in un articolo questa preoccupazione, perchè la funzione di accertamento e di controllo è demandata esclusivamente al Ministro di grazia e giustizia, che è l'organo investito della vigilanza per l'osservanza dell'obbligo della residenza. È evidente che, se quest'obbligo non è osservato, non si ha diritto all'indennità; non solo, ma il Ministro di grazia e giustizia nei confronti dei magistrati inadempienti deve adottare i provvedimenti opportuni.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Naturalmente le mie dichiarazioni non sono state dettate da sfiducia aprioristica verso gli alti magistrati. Io ho fatto alcune osservazioni su questa indennità, che, a mio avviso, impropriamente si chiama di missione.

**DE NICOLA.** Ma è chiamata così perchè è così chiamata nel decreto del 1947, e questa indennità consiste nell'indennità per trasferimenti, diarie e pernottazioni. Quindi questa frase deve essere interpretata in rapporto a quel decreto del 1947.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali », d'iniziativa del senatore Italia.

Prego il relatore, senatore Azara, di voler riferire alla Commissione sui colloqui avuti col Ministro delle finanze e di voler dare notizia della lettera inviata dal Ministro del tesoro.

AZARA, *relatore*. Nel momento in cui la discussione fu interrotta, eravamo giunti ad un punto morto. Ci siamo lasciati sotto un cielo piuttosto nuvoloso e sono lieto che ci ritroviamo oggi sotto un cielo molto sereno e con una canicola che favorisce la maturazione del frutto. (*ilarità*).

Prima di passare alle notizie liete, debbo darvi comunicazione della lettera del Ministro del tesoro pervenutami questa mattina, che si riferisce al contributo dei famosi 100 milioni e che possiamo ormai considerare superata. In essa si fa anche qualche osservazione su alcuni articoli; osservazioni che farò presenti in sede di discussione degli articoli. Nella conclusione della lettera il Ministro si dichiara contrario alla concessione di un contributo da parte dello Stato, e fa riferimento alla osservanza dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica.

Questa notizia l'avevamo già. Il pericolo è, però, ormai scomparso, in quanto il Ministro delle finanze, che ci aveva mandato quella tale lettera di tono negativo che ci aveva indotto a sospendere l'altra volta i lavori, ha chiarito la esatta portata delle sue dichiarazioni e, in questo periodo intermedio ha dimostrato molta buona volontà di venire incontro alle necessità della Commissione, cosicchè si può procedere nell'esame del progetto di legge.

Noi abbiamo bisogno, non per necessità politiche, ma per ragioni di ordine pratico e umano, che la Cassa funzioni immediata-

mente, subito dopo l'approvazione della legge di istituzione.

Devo ringraziare non solo il Ministro Vanoni della sua buona disposizione ed anche della autorizzazione datami di trattare queste questioni con i suoi funzionari, ma anche il Ministro Piccioni, che ci ha costantemente seguito in questa opera, sia direttamente, sia per il tramite del Sottosegretario Tosato, qui presente. Ringrazio inoltre il senatore De Nicola, che si è tenuto al corrente giorno per giorno dei passi che abbiamo compiuto, alla pari del nostro illustre Presidente, e così pure il collega Italia, che ha fatto molto del lavoro che avrei dovuto fare io. Egli ha, cioè, provveduto alla modificazione e al coordinamento di parecchi degli articoli del testo del disegno di legge, coordinamento che spettava a me come relatore e che invece, per mia materiale impossibilità, è stato compiuto da lui. Indubbiamente egli ha fatto un lavoro grave, di cui dobbiamo essergli grati.

La situazione che si è consolidata in questo periodo è questa: si è cercato di trovare fondi da tutte le parti, perchè l'unica riserva posta dal Ministro delle finanze come condizione del suo assenso era che noi dovessimo trovare, d'accordo con i suoi funzionari, i fondi necessari senza intaccare minimamente le sue direttive politiche in materia di contributi.

I buoni funzionari che hanno fatto questo lavoro, cioè il Capo di gabinetto professor Stammati, il Capo dell'Ufficio legislativo consigliere Clementi e il Capo divisione dottor Lintas, hanno diritto al nostro ringraziamento. La via dei fondi - consentitemi l'espressione - si è trovata aumentando leggermente le tasse per la registrazione delle sentenze, con un ricavo previsto di 93 milioni. I dati che il collega Italia si è procurato dal Ministero della giustizia e dall'Istituto centrale di statistica sono stati controllati dai funzionari del Ministero delle finanze con le proprie statistiche e si sono riscontrate solo piccole differenze, che possono lasciarci tranquilli sulla esattezza delle previsioni.

Per quel che riguarda le preture, le sentenze nel prospetto del senatore Italia erano indicate in 53 mila e sono risultate esattamente 53 mila; per i tribunali, erano indicate in

36 mila, mentre sono risultate 37.500; per le Corti d'appello, erano indicate in 7 mila ed il dato non ha subito modificazioni; per la Cassazione, la cifra di 3 mila sentenze è risultata di 2.500.

Si è stabilito allora di dare un contributo unitario di 500 lire per ogni sentenza di pretura, che importa la somma complessiva di 26.500.000; per le 37.500 sentenze dei tribunali si è stabilito di adottare un contributo unitario di 1.200 lire, il che porta ad un ammontare annuo di contributo di 45 milioni; per le Corti di appello, con un contributo di 2.000 lire si arriva ad una cifra di 14 milioni ed infine, per la Corte di cassazione, si arriva con 3 mila lire a sentenza di contributo unitario ad una cifra di 7.500.000. Si hanno complessivamente 93 milioni; cifra che sarà indubbiamente superata secondo le previsioni, arrivando oltre i 100 milioni.

Noi possiamo quindi calcolare che per i fini della Cassa, i 100 milioni che non ci erano stati concessi da una parte sono rientrati dall'altra con il rispetto per l'articolo 81 della Costituzione. Possiamo pertanto rispondere al Ministro del tesoro che non possiamo non prendere atto della sua lettera, ma che la Cassa, a Dio piacendo, funzionerà ugualmente.

In conclusione, credo che noi potremo andare innanzi nell'esame degli articoli con maggiore rapidità, anche perchè questo progetto di legge è molto atteso. Gli avvocati di tutta l'Italia sono in fermento, come risulta da numerose sollecitazioni giunteci. Noi non dobbiamo mantenere questo stato di fermento, che non giova nè agli avvocati, nè a tutta la popolazione. E, per andare avanti rapidamente, la preghiera che rivolgo a tutti i colleghi è di essere meticolosi negli emendamenti, necessari come è giusto che sia, ma, se non c'è qualche cosa di sostanziale da proporre, di cercare di procedere celermente.

Il collega Italia ha fatto anche una relazione su alcuni articoli che abbiamo modificato per poter dare una pensione, se non sufficiente, almeno decente ai più vecchi. Non si è avuto il tempo di distribuire la relazione, indubbiamente esaurientissima, ma la si distribuirà in giornata, in modo che tutti i colleghi possano prenderne visione.

ITALIA. Io mi associo ai ringraziamenti ed al senso di ammirazione che il senatore Azara ha espresso sia al Ministro Piccioni, sia al senatore De Nicola, sia al Sottosegretario Tosato, come pure al Ministro Vanoni, che ha mostrato senso di comprensione, sia ai funzionari del Ministero delle finanze. Ma soprattutto io intendo segnalare alla riconoscenza della classe ed alla considerazione della Commissione il senatore Azara, il quale si è prodigato combattendo al mio fianco, sollecitando la soluzione e riuscendo con il suo valore a far superare gli ostacoli che vi erano. Il senatore Azara ha dato una prova e un esempio veramente magnifico di quella che è la solidarietà tra Magistratura e Foro. In questa occasione un magistrato, espressione della più alta magistratura, ha dimostrato il suo sentimento di solidarietà con la classe degli avvocati, con la quale collabora. (*Vivi generali applausi all'indirizzo del senatore Azara*).

RIZZO GIAMBATTISTA. Con brevissime parole mi associo alla valutazione e agli apprezzamenti dell'opera svolta dai colleghi Italia ed Azara. Desidererei però che noi facessimo una discussione generale sul finanziamento della Cassa.

Io vorrei dire qualcosa a proposito delle misure del contributo da versare in ogni grado di giurisdizione per ciascun procedimento, nonchè delle misure del contributo da versare all'atto della registrazione di ogni sentenza.

Indubbiamente noi dobbiamo fissare un criterio meccanico, perchè non possiamo lasciare alla discrezionalità di chicchessia di stabilire causa per causa quale debba essere il contributo. Ma, anche tenuto fermo tale principio, ritengo che in certi casi si possa finire col commettere ingiustizie, perchè — ad esempio — le 500 lire da versare all'atto della registrazione delle sentenze di pretura possono costituire un contributo gravoso per certe cause, mentre possono essere irrisorie per certe altre, per esempio in materia possessoria. In relazione poi al contributo di 3 mila lire per la registrazione delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, non dobbiamo dimenticare che spesso in Cassazione arrivano cause modestissime di pretura, per le quali si pagano in sede di pretura, 500 lire; in sede di appello

al tribunale, 1.200 lire e poi, in Cassazione, altre 3 mila lire, oltre ai contributi dell'avvocato. In tal modo su una controversia del genere veniamo a gravare in maniera assolutamente eccessiva.

Perciò pregherei i colleghi che hanno così diligentemente studiato la questione di trovare un sistema per cui, pur rispettandosi i criteri meccanici, si venga a discriminare la causa non solo in relazione al grado di giurisdizione, ma anche al valore effettivo oggetto della causa.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, non è possibile riaprire la discussione generale.

Dell'argomento al quale lei ha accennato si potrà discutere quando si esamineranno gli articoli 19 e 23.

AZARA, *relatore*. Vorrei chiarire che io e il collega Italia ci siamo già preoccupati della questione alla quale accenna il collega Rizzo, ma ci siamo trovati di fronte all'impossibilità materiale di provvedere nel senso da lui desiderato, perchè avremmo avuto due inconvenienti: il primo riguarda il controllo dell'importanza delle cause dalla Pretura fino alla Cassazione. È materialmente impossibile questo controllo e vi sarebbe il pericolo di determinare inconvenienti molto più gravi di quelli che si verificano con l'attuazione della tabella alla quale ha accennato il collega Rizzo, inconvenienti di natura normale per tutte le leggi, che debbono provvedere per la generalità dei casi. Non è possibile scendere all'esame caso per caso, bisogna basarsi sulla grande media.

Vi è poi un altro motivo per cui si deve adottare questo sistema: con esso, da una parte, il Ministero delle finanze ha la possibilità di controllare esattamente tutto quello che entra nella Cassa di previdenza degli avvocati e, dall'altra, gli avvocati hanno la possibilità, a loro volta, di fare un controllo di tutto quello che la Cassa deve avere.

Volendo esaminare l'importanza delle singole cause, non ci sarebbe, in modo assoluto, la possibilità per la Cassa di controllare il lavoro e le valutazioni compiute dagli Uffici del registro.

MAGLIANO. Mi associo, anzitutto, alle parole di lode e di elogio che l'onorevole Azara ha rivolto a tutti quelli che si sono adoperati

per risolvere la questione finanziaria. Vorrei sapere al fine di decidere sulle eventuali proposte di una percentuale anziché di un contributo fisso, se si è tenuto calcolo di quanto questa cifra di 93 milioni venga ad aumentare il gettito attuale delle tasse di registro, come pure se si è tenuto calcolo delle somme che vanno prenotate a debito e non riscosse per i giudizi di gratuito patrocinio.

ADINOLFI. Il calcolo dei 93 milioni è un calcolo approssimativo sulle sentenze prodotte nello scorso anno.

AZARA, *relatore*. Posso assicurare il senatore Magliano che tutti i calcoli ai quali accenna sono stati fatti, naturalmente non da me o dal senatore Italia, ma dai funzionari competenti.

Ai contributi si applicano le norme ordinarie. Non è che debba stabilirsi un *plus*; i contributi sono stabiliti in questa cifra ed essi non sono iscritti nei registri generali, sono invece iscritti in un modulo speciale, precisamente il 69-*bis*. Perciò ho detto poco fa che era facilissimo il controllo sia per l'Ufficio del registro, sia per la Cassa; e proprio per questa ragione gli inconvenienti a cui è stato accennato non si potranno assolutamente verificare.

Per quanto riguarda l'ammontare delle cifre, ha bene interpretato il senatore Adinolfi quando ha dichiarato che queste sono cifre approssimative; esse, però, sono abbastanza esatte, perchè per il computo è stato preso un triennio di attività.

DE NICOLA. Noi ci riserviamo di manifestare i sentimenti della gratitudine nostra e degli avvocati d'Italia a coloro che hanno contribuito all'approvazione di questa legge, alla fine dell'esame della medesima. Ma, poichè l'onorevole Azara ci ha dato notizia oggi dell'interessamento dell'onorevole Vanoni e dei risultati di questo suo affettuoso interessamento, credo che abbiamo il dovere di mandare un ringraziamento all'onorevole Vanoni per l'opera spesa a favore della Cassa degli avvocati.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore De Nicola e sono lieto di inviare, a nome della Commissione, un ringraziamento al Ministro Vanoni.

Debbo però far presente che il Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi, è stato colui che ha indotto l'onorevole Vanoni a superare tutte le difficoltà.

DE NICOLA. La mia proposta evidentemente si estende anche al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 12, di cui do lettura:

#### Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Del Collegio fanno parte anche cinque revisori supplenti nominati a norma del comma precedente.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula, in apposite relazioni, le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

RIZZO GIAMBATTISTA. È detto in questo articolo che due componenti del Collegio dei revisori dei conti sono scelti dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti alla Cassa. Siccome questo non è ripetuto per gli altri componenti del Collegio, domando se con ciò si sia voluto escludere che il Ministro del tesoro, quello di grazia e giustizia e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano scegliere i revisori tra gli iscritti alla Cassa. Questa mia osservazione è di natura sostanziale ed è in relazione anche con l'articolo 14, in cui si dice che la misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti alla classe forense sarà determinata dal regolamento: il che significa che, se appartengono alla classe forense, non saranno retribuiti; invece, se sono scelti al di fuori della classe forense, la retribuzione loro spettante sarà stabilita dal regolamento.

Ora, da una mia esperienza recente posso dire che le tariffe nazionali sono alquanto

notevoli, perchè si sono adeguate alla svalutazione della moneta; perciò, se si vuole che la Cassa sia amministrata con criteri rigorosi, non vedo perchè anche i Ministeri non possano scegliere tra gli iscritti alla Cassa i revisori dei conti da essi nominati.

AZARA, relatore. Mi sembra che qui dobbiamo parlare molto chiaramente. Questi revisori, che sono rappresentanti dei Ministeri della giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, hanno normalmente quella tale funzione di controllo che è indispensabile per la Cassa, come per tutti gli enti che vengono costituiti e che funzionano in parte con danaro dello Stato.

Qui però ci si trova in una situazione diversa. I componenti che appartengono all'Ordine forense è logico che compiano questo dovere, che è un dovere di solidarietà di classe, gratuitamente, come gratuite sono tutte le cariche; ma il lavoro che fanno gli altri componenti, che sono rappresentanti dei vari Ministeri, è un lavoro — diciamo così — *extra*, che quindi è giusto che sia retribuito.

Quanto all'ammontare dell'indennità che i funzionari debbono avere, è detto nell'articolo 14 che sarà stabilito con regolamento speciale, proprio perchè avverrà in pratica che l'indennità si darà in quella modica misura che non sia di aggravio per le finanze della Cassa. Perciò può stare tranquillo il senatore Rizzo che si resterà sempre in una rigida amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 12, di cui è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 13.

I Consigli degli Ordini esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari, secondo le norme degli articoli 50 e 51.

(È approvato).

#### Art. 14.

Nessun compenso, a carico della Cassa, è dovuto ai componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, salvo le eventuali indennità di

viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati di grado V.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti alla classe forense sarà determinata dal Regolamento.

Le indennità di cui sopra sono a carico della Cassa.

Il relatore ha presentato il seguente nuovo testo del primo comma:

« Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, salvo le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati di grado V ».

Ha inoltre proposto di sostituire, nel terzo comma, alle parole « Le indennità di cui sopra » le altre « Le indennità sopra indicate ».

AZARA, *relatore*. Ho modificato il primo comma di questo articolo per una pura questione di forma: mentre nel testo del proponente si parla di componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, io propongo che si dica « componenti del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ». Questa dizione viene proposta allo scopo di usare sempre la stessa formula. Io però non ho alcuna difficoltà ad usare la formula del proponente, purchè si adoperi in tutti i casi. Questo per quanto riguarda la modifica di forma.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma vi è nel primo rigo del primo comma una modificazione sostanziale, in quanto che nel testo del relatore è stato soppresso l'inciso « a carico della Cassa ».

AZARA, *relatore*. Spiego subito perchè ho modificato questo comma sopprimendo l'inciso « a carico della Cassa ». Debbo dire intanto che la Cassa non dà niente. Se in futuro, per effetto di un qualsiasi procedimento legislativo i membri del Comitato e del Consiglio o della Giunta potessero eventualmente vantare titolo ad un compenso, resta chiaro fin d'ora che tale compenso non potrebbe mai essere messo a carico della Cassa.

DE NICOLA. L'articolo 14 riproduce l'articolo 14 dello schema della Cassa del Consiglio

dell'Ordine forense di Napoli, ma lo muta nella forma. L'articolo del Consiglio dell'Ordine di Napoli era così formulato: « Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense, sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati di grado V. Le indennità di cui sopra sono a carico della Cassa ». Quindi questo articolo prevedeva la corresponsione dell'indennità di viaggio e di soggiorno a tutti: esso è molto chiaro, è preciso, è tassativo e prevede tutti gli organi che sono previsti negli articoli precedenti. Non so perchè sia stato modificato.

ITALIA. Aderisco alla proposta del senatore De Nicola.

AZARA, *relatore*. Vi aderisco anch'io.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'articolo redatto dal Consiglio dell'Ordine di Napoli mi sembra veramente più perspicuo e tassativo. Aggiungerei però ad esso il comma riguardante la misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti alla classe forense. Direi, anzi, « non appartenenti all'Ordine forense », anzichè « non appartenenti alla classe forense ».

DE NICOLA. Accetto la proposta del senatore Rizzo. Allora l'articolo risulterebbe così formulato:

« Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati di grado V.

« La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sarà determinata dal regolamento.

« Le indennità sopra indicate sono a carico della Cassa ».

ITALIA. Per tranquillizzare i colleghi, vorrei far rilevare che nell'ultimo bilancio queste indennità hanno gravato soltanto per una somma di 372.000 lire.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 14 nella formulazione testè letta dall'onorevole De Nicola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del Capo II.

## CAPO II.

### DEL PATRIMONIO.

#### Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Il relatore ha proposto di sostituire alla lettera a) la seguente dizione:

« a) dai beni mobili e immobili che per contratto, per successione, per donazione o per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa e da quelli provenienti dall'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori sopra a norma dell'articolo 64; »

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma la donazione non è un contratto ?

AZARA, *relatore*. Certo, ma si è fatta l'aggiunta volutamente, data la particolare importanza della donazione.

PRESIDENTE. Perché nel suo testo, senatore Azara, è stata tolta la parola « acquisti », che si trova invece nel testo del proponente ?

AZARA, *relatore*. La parola « acquisti » nel testo del proponente vuole significare acquisti *inter vivos*, mentre, per sé stessa, genericamente, comprende anche quelli *mortis causa*. Ora, mi sembra tecnicamente più esatto parlare non di acquisti e lasciti, ma di acquisti che avvengono mediante contratto o mediante successione *mortis causa*.

DE NICOLA. Io richiamo l'attenzione della Commissione su questo articolo, perchè anche esso riproduce l'articolo 15 dello schema della Commissione di Napoli. L'articolo che è stato proposto dal relatore introduce una modificazione sia allo schema del Consiglio dell'Ordine

di Napoli, sia al progetto Italia. La Commissione di Napoli si prospettò un quesito che credo debba porsi anche questa Commissione. La legge precedente non contiene un articolo relativo al patrimonio; contiene un articolo relativo soltanto alle entrate. La Commissione di Napoli credette opportuno di distinguere il patrimonio dalle entrate e quindi di stabilire in un articolo quali fossero i beni costituenti il patrimonio e di prevedere poi in un altro articolo quali fossero le entrate. Quindi la Commissione deve, secondo me, pronunziarsi prima su questa questione di principio, che è molto importante: se cioè si debba tener distinto il patrimonio dalle entrate. Credo che siamo d'accordo tutti nel ritenere opportuna questa distinzione che rappresenta una innovazione di fronte alla legge vigente. Ed allora si tratta di vedere quali sono le voci che debbono essere tenute presenti nei due articoli. Nello schema del Consiglio dell'Ordine di Napoli al primo comma si diceva:

« Il patrimonio della Cassa è costituito:

« a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa ».

Per quanto riguarda i lasciti, debbo osservare che ci si riferisce a questa ipotesi volutamente perchè molti avvocati nei testamenti hanno fatto lasciti a beneficio degli avvocati bisognosi. Credo perciò che la parola « lasciti » possa restare perchè sta ad indicare una particolare forma di disposizione.

AZARA, *relatore*. Non disconosco che, nella sostanza, è esatto quanto osserva l'onorevole De Nicola, e cioè che parlando di « acquisti e lasciti » si usano termini entrati nell'uso specialmente nella parte meridionale d'Italia; ma, in materia particolarmente giuridica, quando si parla di acquisti, questi si intendono a qualsiasi titolo. Nell'articolo si vuol dire in sostanza « a titolo oneroso » e perciò io ho usato la parola « contratto ».

Quanto poi all'osservazione della distinzione tra entrate e patrimonio, siamo certamente d'accordo ed è esatto che l'entrata è una cosa e il patrimonio è un'altra; però, quando l'entrata è avvenuta, non possiamo non considerarla patrimonio.

DE NICOLA. Questo fu oggetto di una lunga discussione. Comunque sarebbe bene vedere prima come deve essere modificato questo comma dell'articolo 15.

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo di dire alla lettera a) « dai beni mobili e immobili che per qualsiasi titolo pervengono alla Cassa ».

DE NICOLA. Per non dire solo « lasciti » si fecero le tre ipotesi di acquisti, lasciti e donazioni. Con la parola « lasciti » si è voluto significare che è una benemeranza lasciare qualcosa alla Cassa. Quindi o dobbiamo togliere tutto e dire « a qualsiasi titolo », o, se si deve specificare, bisogna lasciare tutto così come è.

AZARA, *relatore*. Io non ho difficoltà ad accettare, per la prima parte della lettera a), la dizione del testo Italia. Tengo solo a che resti a verbale la modesta mia opinione che, dal punto di vista giuridico, l'espressione non è esatta.

PRESIDENTE. Il relatore rinuncia allora all'emendamento sostitutivo della lettera a) del testo del senatore Italia, mantenendo la proposta di aggiungere alla dizione del presentatore le parole « e da quelli provenienti dall'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'articolo 64 ».

Alla lettera a) del testo del senatore Italia il senatore Rizzo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo » con le altre « per qualsiasi titolo ».

Pongo in votazione quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione la prima parte dell'articolo 15 nel testo del proponente, che vi leggo:

« Il patrimonio della Cassa è costituito:

« a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho qualche dubbio al riguardo.

Con le parole « e da quelli provenienti dall'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori ecc. », vogliamo stabilire una successione di diritto a favore della Cassa? Qui c'è un grosso problema da risolvere.

DE NICOLA. Prima di affrontare la questione accennata dall'onorevole Sottosegretario di Stato riterrei opportuno votare la lettera b) dell'articolo 15 e poi vedere la possibilità di introdurre una lettera c) che contenga l'aggiunta proposta dal relatore.

AZARA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, l'emendamento aggiuntivo del senatore Azara, alla lettera a) sarà discusso dopo l'esame della lettera b).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che, dal punto di vista tecnico, la lettera b) non trovi normalmente riscontro quando si considera il patrimonio di un ente. Fra i beni provenienti dal patrimonio dell'Ente di previdenza ci possono essere accantonamenti che non fanno parte del patrimonio dell'ente medesimo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il dubbio dell'onorevole Sottosegretario di Stato mi pare sia questo: queste speciali riserve o accantonamenti sono una parte del patrimonio o qualche cosa che si aggiunge al patrimonio solo per determinati fini? Mi sembra sia una questione da risolvere.

PRESIDENTE. Si tratta di riserve che andranno a confluire nel patrimonio quando verranno constatate.

DE NICOLA. Perché allora nella legge generale non si deve dire che queste riserve fanno parte del patrimonio, se lo stesso Presidente ammette che quando queste riserve saranno constatate dovranno far parte del patrimonio? Dobbiamo considerare la Cassa nel suo divenire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 15 che rileggo:

« b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Torniamo ora all'emendamento aggiuntivo alla lettera a) proposto dal relatore.

Il senatore De Nicola, d'accordo col senatore Azara, ha suggerito che tale emendamento costituisca una lettera c).

AZARA, *relatore*. Per le stesse considerazioni che il senatore De Nicola poco fa ha fatto a proposito della lettera b), quando ha detto che dobbiamo proiettare nel futuro questa Cassa, credo che sia indispensabile attribuire al patrimonio della Cassa il fondo del sopprimendo Ente di previdenza, che è di 473 milioni.

Un mese dopo la pubblicazione di questo provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* l'Ente di previdenza non esisterà più e i fondi di esso entreranno a far parte del patrimonio della Cassa di previdenza.

ITALIA. Il patrimonio dell'Ente di previdenza è costituito da varie voci: ci sono beni immobili e ci sono, poi, quelli mobili, rappresentati dalle somme accreditate nei conti individuali e da quelle destinate alle integrazioni, a norma dell'articolo 57 del disegno di legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. O questi beni sono di proprietà dell'Ente di previdenza ed allora passano alla Cassa; o costituiscono proprietà degli intestatari dei conti, ed allora per essi non si ha alcuna successione a favore della Cassa.

DE NICOLA. Credo che noi dobbiamo fissare un principio di carattere generale. Di ciò che trarremo dall'Ente di previdenza, una parte dev'essere indicata nell'articolo sul patrimonio e un'altra nell'articolo sulle entrate ordinarie e straordinarie. Non vi è nessun dubbio che tutta la parte immobiliare dell'Ente soppresso debba entrare a far parte del patrimonio della Cassa. Dobbiamo però intenderci sulla parte mobiliare. Le somme che pervengono dall'Ente di previdenza dovranno restare immobilizzate utilizzandosene le rendite o dovranno invece essere destinate all'integrazione o alla corresponsione di pensioni o ad altro in favore degli iscritti alla Cassa? Nel caso che queste somme debbano restare immobilizzate, non vi è dubbio che debbano entrare a far parte del patrimonio e che le rendite rappresentino entrate straordinarie; nel caso che queste somme debbano essere utilizzate, non v'è dubbio che non debbano far parte del patrimonio, ma rappresentino una entrata straordinaria.

Di quanto noi ricaveremo dall'Ente di previdenza, perciò, una parte andrà al patrimonio ed un'altra parte non sarà che un'entrata di carattere straordinario.

Propongo di aggiungere una lettera c) all'articolo 15 per i beni provenienti dalla soppressione dell'Ente di previdenza che entreranno a far parte del patrimonio e poi includere nel numero 1 dell'articolo 16 le entrate dell'Ente di previdenza che possono essere utilizzate.

La lettera c) potrebbe essere così formulata:

« c) i beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, soppresso a norma dell'articolo 64 ».

AZARA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera c) nel testo proposto dal senatore De Nicola e al quale ha aderito il relatore. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che sarebbe opportuno porre la lettera c) prima della lettera b).

AZARA, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 15, che risulta così formulato:

#### Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa;
- b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, soppresso a norma dell'articolo 64;
- c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

- 1° i beni provenienti dall'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori;
- 2° un contributo dello Stato;

3° un contributo da pagarsi sia dall'avvocato sia dal procuratore in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile, di cognizione o di esecuzione o procedimento speciale, nonchè per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative speciali, e per ogni procedimento penale;

4° un contributo da pagarsi all'atto della registrazione di ogni sentenza, ordinanza o decreto nei procedimenti e giudizi di cui al precedente n. 3, nei quali vi sia stata rappresentanza o difesa di procuratore e di avvocato.

Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è versato all'atto della spedizione della prima copia;

5° un'addizionale sulle spese di giustizia nei procedimenti penali;

6° una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori qualunque ne siano la natura e l'oggetto;

7° un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

8° le spontanee rinunzie;

9° i versamenti volontari degli iscritti;

10° i redditi del patrimonio;

11° ogni altra eventuale entrata.

Il relatore ha proposto di sostituire la dizione del n. 1 con la seguente:

«1° il reddito dei beni patrimoniali della Cassa indicati nell'articolo 15;».

AZARA, *relatore*. Io vorrei insistere nella dizione da me proposta, perchè potrebbero sorgere forti dubbi d'interpretazione; dubbi che noi abbiamo potuto risolvere perchè ci siamo intesi direttamente, ma che domani torneranno dinanzi all'interprete, che si troverà di fronte ad una questione molto complessa. Ricordiamoci che qui si parla di entrate.

DE NICOLA. Onorevole Azara, quando lei ha consentito alla formulazione del comma c), che è diventato b), dell'articolo precedente, ha consentito che facciano parte del patrimonio della Cassa di previdenza solo quei beni che costituiscono patrimonio dell'Ente di previdenza che sarà soppresso e ha riconosciuto che oltre questi beni vi sono altri beni non patrimoniali dell'Ente.

Questi altri beni li dobbiamo prevedere, sì o no? Come abbiamo preveduto i beni costituenti il patrimonio dell'Ente soppresso, dobbiamo prevedere anche i beni dell'Ente soppresso che non costituiscono patrimonio.

ITALIA. Avendo presente il bilancio dell'Ente di previdenza si vede come, in sostanza, tolti quelli immobili, i beni dell'Ente siano costituiti da somme destinate a fondi speciali: al fondo di previdenza, al fondo conti individuali, al fondo per l'assistenza, al fondo per l'integrazione, ecc. Questi fondi non costituiscono il patrimonio della Cassa, ma rappresentano alcune delle entrate della Cassa stessa.

Noi potremmo dire allora che le entrate della Cassa sono costituite, anzitutto, dalle somme destinate al fondo di previdenza, quello per l'assistenza ecc.

DE NICOLA. Ma non c'è bisogno di specificare. Propongo che l'articolo sia formulato come dicevo poco fa, che sia usata la formula: «e tutti gli altri beni che non costituiscono patrimonio dell'Ente di previdenza soppresso». Si tratta di vedere se questi debbano essere considerati entrate ordinarie o straordinarie, ma non occorre fare una suddivisione e dire «queste sono le entrate ordinarie e queste le straordinarie», perchè esaminandosi ad una ad una le entrate, si vedrà quali saranno le ordinarie e quali le straordinarie.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La formula da usare potrebbe essere questa: «tutti i beni provenienti dal soppresso Ente di previdenza non destinati a patrimonio della Cassa».

DE NICOLA. Non si deve dire «non destinati», ma «non facenti parte».

SPALLINO. Propongo una sospensiva sull'articolo 16. Mi pare che la questione vada esaminata con molta ponderazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta, formulata dal senatore Spallino, di rinviare la discussione dell'articolo 16 per consentirne un più approfondito esame. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La riunione termina alle ore 12,30.